

86.044

**Messaggio  
concernente cinque accordi sul traffico aereo  
di linea**del 27 agosto 1986

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per adozione, un disegno di decreto federale che approva cinque accordi sul traffico aereo di linea.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 agosto 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Egli  
Il cancelliere della Confederazione, Buser



## Compendio

*L'esercizio del traffico aereo internazionale regolare è retto principalmente da convenzioni multilaterali e da accordi bilaterali. Le prime, come sistema globale coordinato, costituiscono il quadro giuridico in cui si inseriscono gli accordi bilaterali; quest'ultimi, fissando le condizioni a cui soggiace l'esercizio delle linee aeree, nonché la capacità di trasporto degli aeromobili che servono dette linee, istituiscono le norme giuridiche generali alle quali sottostà il traffico aereo internazionale.*

*In materia di trasporti aerei, la Svizzera persegue una politica liberistica: da un lato, s'associa agli sforzi volti ad elaborare disposizioni quadro multilaterali e, dall'altro, si sforza di sviluppare il traffico aereo proveniente o a destinazione del suo territorio tramite conclusione di accordi bilaterali. Per ciascuna Parte, la conclusione di tali accordi risponde, il più sovente, alla necessità di salvaguardare un interesse particolare o, all'occorrenza, di ottenere dall'altra Parte determinati diritti di traffico. In certi casi, trattasi anzitutto di creare riserve di diritti di traffico.*

*Il presente messaggio concerne cinque accordi, di cui propone l'approvazione: tutti i cinque testi avranno per effetto di consolidare nonché rafforzare la posizione della Svizzera nel traffico aereo internazionale e permetteranno al nostro Paese di seguire, in limiti ragionevoli, l'evoluzione in questo campo.*

**1 Parte generale****11 Situazione****111 Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale**

La Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, costituisce la base tecnico-giuridica indispensabile allo sviluppo dei trasporti aerei internazionali dopo il secondo conflitto mondiale. Giusta l'articolo 44 della convenzione, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) ha per scopo di elaborare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, nonché di promuovere la pianificazione e lo sviluppo dei trasporti aerei internazionali, tanto sul piano tecnico quanto su quello economico. L'OACI raggruppa attualmente 155 Stati. Per la Svizzera la convenzione è entrata in vigore il 4 aprile 1947 (RU 1971 1299).

L'articolo primo della convenzione sancisce la sovranità assoluta ed esclusiva di ogni Stato sullo spazio aereo al di sopra del proprio territorio; l'articolo 6 precisa che nessun servizio aereo regolare internazionale può essere esercitato, al di sopra del territorio o all'interno di uno Stato contraente, senza un permesso speciale di quest'ultimo.

Tutti i tentativi sinora intrapresi onde ordinare su base multilaterale i diritti di traffico in materia di trasporti aerei internazionali sono stati vani e rischiano di rimanere tali a causa dei numerosi interessi contrastanti. Pertanto, gli Stati desiderosi di organizzare e di sviluppare le loro linee aeree s'attribuiscono reciprocamente i diritti di traffico necessari alla realizzazione dei loro progetti concludendo accordi bilaterali.

**112 Accordi bilaterali, principali mezzi di regolamentazione del traffico aereo**

Le questioni da disciplinare mediante accordi bilaterali, nella maggior parte dei casi, sono quasi sempre identiche; i negoziati si svolgono quindi sulla base di testi normalizzati sottoposti dall'una o dall'altra Parte. Il testo normalizzato svizzero la cui più recente revisione, volta a soddisfare le nuove esigenze, risale al 1980, prevede le principali clausole seguenti:

- normativa liberale dei diritti di traffico basata sul principio di possibilità concorrenziali equivalenti, senza predeterminazione dell'offerta di capacità ammessa (frequenza dei voli, tipo d'aereo, numero dei posti, ecc.);
- esonero reciproco dei dazi doganali per gli aeromobili impiegati;
- riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità, dei brevetti d'idoneità e delle licenze;
- approvazione reciproca delle tariffe applicabili;
- libero trasferimento degli introiti;
- provvedimenti reciproci di sicurezza;
- composizione arbitrale delle controversie;
- applicabilità provvisoria dell'accordo dal giorno della firma del medesimo;
- possibilità d'adeguare l'accordo agli sviluppi futuri e ai bisogni, fermo restando che i particolari saranno disciplinati mediante allegati.

I diritti di traffico (libertà del traffico aereo) che le Parti contraenti s'attribuiscono reciprocamente possono essere suddivisi in due categorie: le libertà dette tecniche e quelle commerciali. Le libertà tecniche autorizzano le Parti a sorvolare il territorio dello Stato partecipante senza atterrarvi (1<sup>a</sup> libertà) e ad effettuare scali tecnici senza scopo commerciale (2<sup>a</sup> libertà). Gli Stati contraenti s'attribuiscono reciprocamente queste due libertà nell'accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali del 7 dicembre 1944 (accordo sul transito), entrato in vigore per la Svizzera il 6 luglio 1945 (CS /3 601). Le libertà commerciali permettono di trasportare a titolo commerciale passeggeri, carico e invii postali non solo dal proprio territorio a quello dello Stato partecipante o viceversa (3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> libertà, traffico diretto), ma anche dal territorio di uno Stato terzo a quello dello Stato partecipante o viceversa (5<sup>a</sup> libertà, traffico intermedio).

La Svizzera figura tra gli Stati che hanno conchiuso il maggior numero d'accordi aeronautici. Sino ad ora ne sono stati conchiusi 97 di cui 87 in vigore, 6 firmati e 4 parafati. Tale politica attiva in materia di trasporti aerei ha contribuito in modo decisivo ad assicurare al nostro Paese un posto preminente nel traffico internazionale. Attualmente, gli aeromobili di 75 compagnie estere toccano gli aeroporti svizzeri mentre Swissair assicura collegamenti nel mondo intero con 105 città di 71 Paesi diversi.

I cinque accordi che sottoponiamo alla vostra approvazione col presente messaggio contribuiscono parimenti a sviluppare il traffico aereo in partenza e a destinazione della Svizzera. Trattasi dei cinque accordi seguenti:

- Accordo firmato il 27 giugno 1981 con la Repubblica del Mali;
- Accordo firmato il 22 novembre 1984 con il Regno di Thailandia;
- Accordo firmato il 5 giugno 1985 con la Repubblica del Paraguay;
- Accordo firmato il 4 febbraio 1986 con lo Stato del Bahrein;
- Accordo firmato il 14 marzo 1986 con la Repubblica popolare socialista d'Albania.

## **2 Parte speciale**

### **21 Accordi**

#### **211 Accordo con la Repubblica del Mali**

##### **211.1 Situazione iniziale**

Nell'autunno del 1972, le autorità del Mali hanno espresso per la prima volta il desiderio di concludere un accordo aeronautico col nostro Paese. Dopo aver esaminato gli interessi svizzeri, abbiamo accolto tale richiesta. Benché la Swissair non preveda per il momento di servire Bamako, ci è parso opportuno creare le basi giuridiche al fine di effettuare servizi aerei regolari. Inoltre, il diritto di poter sorvolare il territorio del Mali, altrettanto importante per Swissair, è stato garantito su piano bilaterale. L'accordo è stato parafato il 9 maggio 1981, data della fine delle trattative tenutesi a Bamako; è stato firmato il 27 giugno 1981.

## **211.2 Commenti sulle clausole dell'accordo**

Il testo normalizzato svizzero è stato ripreso dalle due Parti, fatte salve due modificazioni formali ed una materiale (art. 15 cpv. 2). Le richieste di autorizzazione per effettuare voli al di fuori degli orari approvati saranno presentate almeno tre giorni feriali prima dell'inizio del volo (testo normalizzato: due).

## **211.3 Valutazione**

L'accordo costituisce per il momento una riserva di diritti di traffico. Swissair infatti non prevede, per il momento, di aprire una linea a destinazione del Mali, poiché il traffico potenziale verso tale Paese è a tutt'oggi insufficiente.

## **212 Accordo col Regno di Thailandia**

### **212.1 Situazione iniziale**

Durante le trattative del 1982, le autorità thailandesi hanno chiesto una revisione dell'accordo del 1956. Si intendeva soprattutto specificare contrattualmente alcuni punti sino ad allora non disciplinati. La Svizzera del pari ha ritenuto opportuno concludere un nuovo accordo. Soltanto una regolamentazione dettagliata infatti permette di risolvere questioni di importanza capitale per l'aviazione internazionale e di trovare una soluzione soddisfacente ad ogni eventuale problema. L'accordo è stato parafato il 9 settembre 1983, data della fine delle trattative tenutesi a Berna e a Bangkok, e firmato il 22 novembre 1984.

## **212.2 Commenti sulle clausole dell'accordo**

L'accordo diverge dal testo normalizzato svizzero sui principali punti seguenti:

### *Articolo 3 capoverso 1*

Si accorda la precedenza al traffico diretto. Il traffico intermedio (5ª libertà) è considerato supplementare (regolamentazione identica a quella del 1956).

### *Articolo 8*

I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze saranno riconosciuti da una delle due Parti contraenti soltanto se corrisponderanno alle esigenze minime dell'OACI.

### *Articolo 12 capoverso 1*

Le leggi e i regolamenti nazionali del Paese interessato sono determinanti per l'istituzione ed il mantenimento delle rappresentanze. Detta clausola restrittiva è stata introdotta su richiesta delle autorità tailandesi. Il nostro diritto interno non prevede nessuna riserva in merito.

*Articolo 12 capoverso 3*

La vendita di titoli di trasporto aereo in valute di altri Paesi liberamente convertibili è autorizzata entro i limiti della legislazione del Paese interessato. Il diritto svizzero non prevede nessuna restrizione al riguardo.

*Articolo 14 capoverso 2*

Nel fissare le tariffe non si terrà conto di quelle riscosse dalle imprese di trasporti aerei di Paesi terzi.

*Articolo 14 capoverso 3*

Non vi è nessun termine preciso per l'approvazione o la non approvazione delle tariffe.

*Articolo 14 capoverso 6*

Le vecchie tariffe resteranno in vigore finché le nuove saranno state approvate.

*Articolo 22*

L'applicazione provvisoria dell'accordo a contare dalla data della sua firma è disciplinata dal protocollo.

**212.3 Valutazione**

Il nuovo accordo permette a Swissair di mantenere il suo attuale programma di volo e le permette di ampliare la sua offerta.

**213 Accordo con il Paraguay****213.1 Situazione iniziale**

I primi contatti volti alla conclusione di un accordo con il Paraguay risalgono al 1971. Non furono però avviati negoziati, poiché entrambe le Parti non ritenevano che la questione fosse prioritaria. Dopo aver esaminato nuovamente gli interessi svizzeri, abbiamo accolto la richiesta presentata dalle autorità paraguaiane di avviare negoziati. L'accordo è stato parafato al termine dei negoziati tenutisi a Asuncion dall'11 al 14 gennaio 1982. Le ultime divergenze, inerenti all'allegato, sono state eliminate nel corso delle trattative svoltesi a Berna, il 9 e 10 gennaio 1984.

**213.2 Commenti sulle clausole dell'accordo**

Il testo normalizzato svizzero è servito di base per i negoziati. L'accordo si scosta unicamente nella disposizione relativa al trasferimento delle eccedenze di introiti per il quale è riservata l'applicazione di leggi e regolamenti.

### **213.3 Valutazione**

L'accordo con il Paraguay è in sintonia con i nostri sforzi volti a sviluppare il più possibile i nostri diritti di traffico in Sud-America. Swissair non prevede, per il momento, di aprire una linea a destinazione di Asuncion. Per la nostra compagnia nazionale l'interesse diretto risiede soprattutto nel fatto che i diritti di sorvolo sono specificati contrattualmente.

## **214 Accordo con lo Stato del Bahrein**

### **214.1 Situazione iniziale**

Le iniziative prese dalle autorità dello Stato del Bahrein al fine di concludere un accordo aeronautico risalgono ad alcuni anni fa. In seguito ad inchieste di mercato che hanno dimostrato l'importanza crescente di tale Stato del Golfo persico, abbiamo accolto la richiesta presentata dalle autorità di tale Paese di avviare trattative. L'accordo è stato parafato al termine dei negoziati svoltisi a Manama dal 18 al 20 giugno 1984.

### **214.2 Commento sulle clausole dell'accordo**

Il testo normalizzato svizzero è servito di base per i negoziati. Soltanto due disposizioni sono state modificate. L'articolo su «le misure di sicurezza dell'aviazione» è stato stralciato su richiesta del Bahrein. Tale questione è d'altronde oggetto di varie convenzioni multilaterali nel quadro dell'OACI. Il Bahrein ha inoltre chiesto che il diritto nazionale sia riservato nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 relative alla vendita di titoli di trasporto aereo e al loro pagamento in valute liberamente convertibili. Il diritto svizzero non prevede tale regolamentazione.

### **214.3 Valutazione**

Inizialmente l'obiettivo era di garantire alla Svizzera una riserva supplementare di diritti di traffico da poter utilizzare ove la domanda fosse sufficiente. Poiché quest'ultima è aumentata più rapidamente di quanto previsto, Swissair ha aperto, nell'estate del 1986, una linea a destinazione di Manama servita una volta alla settimana. Swissair adatterà la sua offerta all'evoluzione del traffico, creando capacità supplementari.

## **215 Accordo con la Repubblica popolare socialista d'Albania**

### **215.1 Situazione iniziale**

Swissair intendeva già da qualche tempo ampliare la sua offerta nel bacino del Mediterraneo e servire l'Albania. In base a inchieste di mercato si può prevedere che il traffico si svilupperà, il che giustifica l'istituzione di servizi di linea. Poiché l'Albania aveva manifestato il suo interesse nel disciplinare contrattual-

mente le relazioni aeronautiche, si sono tenuti negoziati a Tirana, dall'8 al 14 marzo 1986, sfociati nella firma di un accordo.

## 215.2 Commenti sulle clausole dell'accordo

Il testo normalizzato svizzero è servito di base per i negoziati. L'accordo diverge nei punti seguenti:

### *Articolo 2*

Non vi è diritto di sorvolo. Gli scali tecnici e gli atterramenti in caso di emergenza sono permessi soltanto previo accordo dello Stato interessato.

### *Articolo 4*

Il diritto di concedere trattamenti preferenziali non è applicabile alle compagnie di Paesi terzi.

### *Articoli da 9 a 12*

Tali disposizioni devono figurare nell'accordo poiché l'Albania non è membro dell'OACI. Disposizioni analoghe sono d'altronde contenute in altri accordi.

### *Articolo 15*

L'effettivo del personale delle rappresentanze sarà determinato da un'intesa fra le autorità aeronautiche.

### *Articolo 20*

Le controversie non saranno composte da un tribunale arbitrale bensì per via diplomatica.

### *Articolo 22*

Competenze dell'autorità aeronautica di risolvere alcune questioni di carattere tecnico (fondandosi sull'art. 3<sup>bis</sup> della legge sulla navigazione aerea, RS 748.0). Tale clausola di competenza deve figurare nell'accordo poiché l'Albania non è membro dell'OACI. Disposizioni analoghe sono d'altronde contenute in altri accordi.

### *Articolo 24*

L'applicazione provvisoria dell'accordo a contare dalla data della sua firma sarà disciplinata nel Protocollo.

## 215.3 Valutazione

L'accordo costituisce una base legale atta a permettere l'istituzione e l'estensione del traffico aereo fra i due Paesi. Benché ci si debba attendere, inizialmente, una domanda di trasporto alquanto modesta, il servizio di linea dovrebbe essere interessante, a medio termine, dal punto di vista economico. L'esercizio è stato aperto all'inizio di maggio del 1986. In un primo tempo Swissair



ha incaricato Crossair di garantire i due voli settimanali in direzione di Tirana con aerei Saab/Fairchild 340 (33 posti). Swissair prevede di servire in seguito direttamente detta destinazione con aerei Fokker 100.

### **3 Risultati delle consultazioni**

La Commissione federale della navigazione aerea ha approvato gli accordi.

### **4 Conseguenze**

#### **41 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale**

#### **411 Confederazione**

Il progetto non comporta nessuna spesa supplementare né ha ripercussioni sull'effettivo del personale.

#### **412 Cantoni e Comuni**

Nessuna.

### **5 Linee direttive della politica di governo**

Il disegno di decreto federale è previsto nelle Linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987 (FF 1984 I 121, allegato 2).

### **6 Costituzionalità**

Il disegno di decreto federale è conforme all'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con l'estero. L'Assemblea federale è competente per approvarli in virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Siccome i suddetti accordi possono essere disdetti in qualsiasi momento, non prevedono l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non comportano nessuna unificazione multilaterale del diritto, non sottostanno al referendum in materia di trattati internazionali giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale.

# Decreto federale che approva cinque accordi sul traffico aereo di linea

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 agosto 1986<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

- <sup>1</sup> Sono approvati i seguenti accordi concernenti il traffico aereo di linea:
- a. accordo concluso il 27 giugno 1981 con la Repubblica del Mali;
  - b. accordo concluso il 22 novembre 1984 con il Regno di Thailandia;
  - c. accordo concluso il 5 giugno 1985 con la Repubblica del Paraguay;
  - d. accordo concluso il 4 febbraio 1986 con lo Stato del Bahrein;
  - e. accordo concluso il 14 marzo 1986 con la Repubblica popolare socialista d'Albania.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

366

<sup>1)</sup> FF 1986 III 389

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mali concernente il traffico aereo di linea

---

Considerando che la Svizzera e la Repubblica del Mali fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Mali hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
  - a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94 purché detti allegati e emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;
  - b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per il Mali, il Ministero responsabile dell'aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  - c. la locuzione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  - d. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d'applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l'emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le remunerazioni e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

**Articolo 2** Concessione di diritti

1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio dei servizi aerei internazionali:

- a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
- b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
- c. del diritto d'imbarcare e sbarcare su detto territorio, nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli o merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte;
- d. del diritto d'imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi, nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti specificati nell'Allegato sul territorio dell'altra Parte.

3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra, mediante remunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l'impresa designata da una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte si adopererà per facilitare il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

**Articolo 3** Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:

- a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa;

- b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  - c. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.
5. Nessuna delle Parti ha il diritto di limitare unilateralmente l'esercizio dell'impresa designata dall'altra Parte, salve restando le disposizioni del presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

#### **Articolo 4** Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti di una Parte, che disciplinano sul suo territorio l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali — come quelli concernenti le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari — sono applicabili a passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

#### **Articolo 5** Sicurezza dell'aviazione

Le Parti convengono di aiutarsi reciprocamente il più possibile al fine di prevenire i dirottamenti aerei e i sabotaggi contro gli aeromobili, gli aeroporti e le attrezzature di navigazione aerea, nonché le minacce contro la sicurezza dell'aviazione. Le Parti prenderanno in considerazione le disposizioni di sicurezza stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Ove si verificassero incidenti o minacce di dirottamento o di sabotaggio contro gli aeromobili, aeroporti o attrezzature di navigazione aerea, le Parti si aiuteranno vicendevolmente facilitando la comunicazione dei provvedimenti volti a porre fine rapidamente e in modo decisivo a detti incidenti o minacce. Ciascuna Parte accoglierà favorevolmente ogni richiesta dell'altra Parte volta a prendere provvedimenti speciali di sicurezza per i suoi aeromobili o i suoi passeggeri per fronteggiare una particolare minaccia.

#### **Articolo 6** Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio all'impresa designata dall'altra la necessaria autorizzazione d'esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra provi d'essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora non abbia la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengano alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini.

5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può in ogni momento esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del presente Accordo.

#### **Articolo 7** Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dell'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se:

- a. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini, o se
- b. l'impresa ha inosservato o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
- c. l'impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

#### **Articolo 8** Riconoscimento di certificati e licenze

1. I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra durante la loro validità.

2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

**Articolo 9** Esonero di dazi e tasse

1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni tributo o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Sono parimenti esenti da questi tributi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l'impresa designata da una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell'altra Parte, di oggetti specificati nei capoversi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta o dette imprese beneficino anche di dette esenzioni dell'altra Parte.

**Articolo 10** Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono al massimo sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da tasse e tributi, compresi i dazi.

**Articolo 11** Tasse d'utilizzazione

1. Ciascuna Parte si sforzerà di fare in modo che le tasse d'utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all'impresa designata dall'altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fonderanno su principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all'impresa designata dall'altra, non dovranno risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

#### **Articolo 12** Attività commerciali

1. L'impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell'altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

2. Per l'attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano l'appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell'impresa designata dall'altra Parte.

3. In particolare, ciascuna Parte accorda all'impresa designata dell'altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all'arbitrio dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ogni impresa ha il diritto di vendere tali titoli di trasporto e qualsiasi persona sarà libera di acquistarli in divise del medesimo territorio o in quelle liberamente convertibili di altri Paesi.

#### **Articolo 13** Convenzione e trasferimenti degli introiti

Ciascuna impresa designata avrà il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al saggio ufficiale, le eccedenze d'introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

#### **Articolo 14** Tariffe

1. Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell'altra Parte sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d'esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale che formula proposte in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro trenta giorni dalla data di sottomissione, le tariffe sono considerate approvate.



4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche si sforzeranno di fissare la tariffa di comune intesa. I negoziati cominceranno entro trenta giorni a contare dal momento in cui sarà manifesto che le imprese designate non possono giungere a un'intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno notificato alle autorità aeronautiche dell'altra la loro non approvazione delle tariffe.
5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell'articolo 18 del presente Accordo.
6. Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 18 del presente Accordo, saranno fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.
7. Le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a qualsiasi riduzione, direttamente o indirettamente.

#### **Articolo 15** Approvazione degli orari

1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra. Lo stesso disciplinamento s'applica a qualsiasi successiva modificazione d'orario.
2. Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte deve chiedere l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra. Di regola, l'istanza è presentata almeno tre giorni feriali prima dell'inizio del volo.

#### **Articolo 16** Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

#### **Articolo 17** Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni su ogni problema relativo al presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

#### **Articolo 18** Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo, che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, a domanda di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

2. In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro; i due arbitri coopteranno un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha proposto la composizione arbitrale della controversia i due arbitri non sono stati designati, o se, nel corso del mese successivo, gli arbitri non hanno designato il presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura e deciderà la ripartizione delle spese da essa risultanti.
4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa secondo il presente articolo.

#### **Articolo 19** Modificazioni

1. Se una delle Parti giudica necessario modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modificazione, convenuta tra le Parti, sarà applicata provvisoriamente dal giorno della firma. Essa entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali.
2. L'Allegato potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno della firma e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, alla quale ciascuna delle Parti diverrebbe legata, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

#### **Articolo 20** Disdetta

1. Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, disdire il presente Accordo mediante notificazione; la notificazione va fatta simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.
2. La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d'orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione; nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.
3. Qualora l'altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ne avrà ricevuta comunicazione.

#### **Articolo 21** Registrazione presso l'OACI

Il presente Accordo, come anche tutti gli emendamenti successivi, sarà registrato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

**Articolo 22** Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

*In fede di che*, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bamako, il 27 giugno 1981, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Yves Berthoud

Per il Governo  
della Repubblica del Mali:  
Boubacar Sidibe

*Allegato***Tavola delle linee****Tavola I**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica del Mali può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Punti nel Mali	Un punto in Africa	Basilea o Ginevra o Zurigo	Un punto in Europa

**Tavola II**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti nel Mali	Punti oltre il Mali
Punti in Svizzera	Un punto in Europa o in Africa	Bamako	Un punto in Africa

*Note*

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.
2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine in cui sono enumerati, a condizione che il servizio sia esercitato su una linea in certa misura diretta.
3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell'altra Parte.
4. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Tailandia concernente i servizi aerei tra ed oltre i loro territori

---

*Il Consiglio federale svizzero*

e

*il Governo del Regno di Tailandia,*

atteso che la Confederazione Svizzera e il Regno di Tailandia fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

e visto il loro desiderio di concludere un accordo aggiuntivo a detta Convenzione, volto ad organizzare i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1** Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo, tranne ove il contesto richieda una diversa accezione:

- a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e include ogni allegato adottato giusta l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94 purché detti allegati e emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;
- b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per il Regno di Tailandia, il Ministro delle comunicazioni, o in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- c. la locuzione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
- d. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d'applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l'emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le remunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;

2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

**Articolo 2** Concessione di diritti

1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio dei servizi aerei internazionali:

- a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
- b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
- c. del diritto d'imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli o merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte;
- d. del diritto d'imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti specificati nell'Allegato sul territorio dell'altra Parte.

3. Nessun disposto del paragrafo 2 del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra, mediante remunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

4. Se, in seguito a conflitto armato, a catastrofi naturali, a disordini politici o a sviluppi dannosi, l'impresa designata da una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte si adopererà per facilitare il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato.

**Articolo 3** Esercizio dei diritti

1. L'impresa designata da ciascuna Parte fruirà di possibilità pari ed eque per servire, con i servizi convenuti, il traffico tra i territori delle Parti e dovrà considerare supplementare il traffico ch'essa servisse, nel territorio dell'altra Parte, da o verso determinati punti della linea esercitata. L'impresa designata da una Parte, nell'offrire capacità per il traffico imbarcato sul territorio dell'altra e sbarcato in determinati punti delle linee indicate, o viceversa, terrà conto dell'interesse fondamentale dell'impresa designata da quest'altra Parte a detto traffico, in modo da non pregiudicarlo indebitamente.

2. I servizi convenuti assicurati dall'impresa designata di ciascuna Parte dovranno risultare in stretta relazione con i bisogni di trasporto del pubblico sulle linee indicate, e ciascuna impresa si prefiggerà fondamentalmente di offrire una capacità idonea a soddisfare la domanda di trasporto per i passeggeri, le merci e gli invii, imbarcati o sbarcati sul territorio della Parte che ha designato l'impresa.

3. L'offerta di trasporto di passeggeri, merci e invii, imbarcati nel territorio dell'altra Parte e sbarcati in un punto delle linee indicate sito in un Paese

terzo, o viceversa, dovrà risultare conforme alla massima giusta la quale la capacità deve essere adeguata:

- a. ai bisogni del traffico imbarcato o sbarcato sul territorio della Parte che ha designato l'impresa;
- b. ai bisogni del traffico della regione attraversata, considerati gli altri servizi aerei delle imprese degli Stati siti in detta regione; e
- c. alle esigenze di un servizio economico dei servizi di lungo corso.

#### **Articolo 4** Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.

2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali — come quelli concernenti le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari — sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

#### **Articolo 5** Sicurezza dell'aviazione

Le Parti convengono di aiutarsi reciprocamente il più possibile al fine di prevenire i dirottamenti aerei e i sabotaggi contro gli aeromobili, gli aeroporti e le attrezzature di navigazione aerea, nonché le minacce contro la sicurezza dell'aviazione. Le Parti prenderanno in considerazione le disposizioni di sicurezza stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Ove si verificassero incidenti o minacce di dirottamenti o di sabotaggio contro gli aeromobili, aeroporti o attrezzature di navigazione aerea, le Parti si aiuteranno vicendevolmente facilitando la comunicazione dei provvedimenti volti a porre fine rapidamente e in modo decisivo a detti incidenti o minacce. Ciascuna Parte accoglierà favorevolmente ogni richiesta dell'altra Parte volta a prendere provvedimenti speciali di sicurezza per i suoi aeromobili o i suoi passeggeri per fronteggiare una particolare minaccia.

#### **Articolo 6** Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio all'impresa designata dall'altra la necessaria autorizzazione d'esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra provi d'essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di accettare la designazione di un'impresa di trasporti aerei e di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora non abbia la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengano alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini.
5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può in ogni momento esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del presente Accordo.

#### **Articolo 7** Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dell'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se:
  - a. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini, o se
  - b. l'impresa ha inosservato o infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  - c. l'impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

#### **Articolo 8** Riconoscimento di certificati e licenze

1. I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra durante la loro validità, purché i requisiti dai quali dipendeva il loro rilascio, o la loro convalida, risultino pari o superiori alle norme minime adattabili giusta la Convenzione.



2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

### **Articolo 9** Esonero di dazi e tasse

1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni tributo o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Sono parimenti esenti da questi tributi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

### **Articolo 10** Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono al massimo sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da tasse e tributi, compresi i dazi.

### **Articolo 11** Tasse d'utilizzazione

1. Ciascuna Parte si sforzerà di fare in modo che le tasse d'utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all'impresa designata dall'altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fonderanno su principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e ser-

vizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all'impresa designata dall'altra, non dovranno risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

#### **Articolo 12** Attività commerciali

1. L'impresa designata di una delle Parti ha il diritto, giusta le normative dell'altra Parte sull'entrata, il soggiorno e l'impiego di crearvi e di mantenervi proprie rappresentanze includenti personale di gestione, di vendita, tecnico ed operativo, nonché gli specialisti necessari all'esercizio dei servizi convenuti.

2. Per l'attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prenderanno i provvedimenti idonei ad assicurare che le rappresentanze dell'impresa designata dall'altra Parte funzionino in modo adeguato.

3. In particolare, ciascuna Parte accorda all'impresa designata dell'altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all'arbitrio dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ogni impresa ha il diritto di vendere tali titoli di trasporto e qualsiasi persona sarà libera di acquistarli in divise del medesimo territorio o in quelle liberamente convertibili di altri Paesi.

#### **Articolo 13** Convenzione e trasferimenti degli introiti

Ciascuna Parte accorderà all'impresa designata dall'altra il diritto di trasferire liberamente le eccedenze d'introiti che questa realizza mediante il trasporto di passeggeri, bagagli, invii postali e merci nel suo territorio. Il trasferimento avverrà al tasso ufficiale o, in sua mancanza, ad un tasso equivalente a quello applicato nel momento della realizzazione degli introiti. Tuttavia, qualora il trasferimento fosse oggetto d'un accordo speciale fra le Parti, s'applicherà quest'ultimo.

#### **Articolo 14** Tariffe

1. Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell'altra Parte sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d'esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti, le quali, ove occorra, terranno conto delle tariffe applicate dalle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea aerea. L'accordo dovrà risultare quanto possibile conforme alle decisioni applicabili nel contesto della procedura d'allestimento della tariffa, definita dall'organismo internazionale che formula proposte in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno sessanta giorni prima della data prevista per la

loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto, in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Le autorità aeronautiche, non appena ricevute le tariffe, le esaminano entro un termine ragionevole; esse potranno annunciare alle altre autorità aeronautiche un differimento della messa in vigore. Comunque nessuna tariffa entrerà in vigore se le autorità aeronautiche di una Parte notificano la loro non approvazione.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche si sforzeranno di allestire la tariffa di comune intesa. Tranne ove siasi diversamente convenuto, i negoziati cominceranno entro trenta giorni a contare dal momento in cui sarà manifesto che le imprese designate non possono giungere a un'intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno notificato alle autorità aeronautiche dell'altra la loro non approvazione delle tariffe.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell'articolo 18 del presente Accordo.

6. Le tariffe già fissate, giusta il presente articolo, resteranno in vigore fino a quando saranno fissate nuove tariffe.

7. Le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle Parti, nonché alle normative pertinenti.

#### **Articolo 15** Presentazione degli orari

1. L'impresa designata da una Parte fornirà alle autorità aeronautiche dell'altra informazioni sulla natura del servizio, gli orari, i tipi d'aerei e la capacità messa così a disposizione su ogni linea indicata, nonché ogni altra indicazione che le autorità aeronautiche giustificatamente chiedessero per assicurarsi che le esigenze del presente accordo siano puntualmente rispettate. La suddetta impresa inoltrerà le informazioni al più presto e, comunque, almeno trenta giorni innanzi l'inizio d'un servizio convenuto, o d'una modifica qualunque, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle autorità aeronautiche.

2. Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte deve chiedere l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra.

#### **Articolo 16** Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

#### **Articolo 17** Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni su ogni problema relativo al presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro

sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

#### **Articolo 18** Composizione delle controversie

1. Qualora tra le Parti insorgesse controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, esse si sforzeranno innanzi tutto di comporla in via negoziale.
2. Se tale via fallisse, potranno convenire di adire o una persona o un ente, oppure, a domanda d'una Parte, un tribunale arbitrale composto di tre arbitri, nominati uno da ciascuna Parte e il terzo cooptato dai due così nominati. Entro sessanta giorni dal momento in cui una Parte avrà ricevuto, per vie diplomatiche, la notifica della richiesta d'arbitrato formulata dall'altra, le due Parti procederanno alla nomina del proprio arbitro; il terzo verrà successivamente cooptato entro un nuovo termine di trenta giorni. Se una Parte omette di nominare tempestivamente il proprio arbitro, o se il terzo non è tempestivamente cooptato, il Presidente del Consiglio dell'organizzazione dell'aviazione civile internazionale potrà venir richiesto, da ognuna delle due Parti, di nominare uno o più arbitri, secondo le necessità del momento. Ove il presidente risultasse cittadino d'una delle Parti, o impedito per altro motivo, vi procederà il suo sostituto. Il terzo arbitro dovrà essere cittadino di uno stato terzo ed assumere la presidenza del tribunale arbitrale.
3. Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni decisione resa in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se una Parte o un'impresa designata disattende una decisione presa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, e fin tanto che vi persista, l'altra Parte potrà, secondo i casi, restringere, ritirare o revocare i diritti e privilegi accordati, giusta il presente Accordo, alla Parte in fallo o alla sua impresa designata.

#### **Art. 19** Modificazioni

1. Se una Parte ritiene opportuno modificare un qualunque disposto del presente Accordo e se ciò è gradito dall'altra, la modificazione entrerà in vigore non appena sia stata confermata mediante scambio di note diplomatiche.
2. L'Allegato potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno della firma e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, alla quale ciascuna delle Parti diverrebbe legata, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

**Articolo 20** Disdetta

1. Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, disdire il presente Accordo mediante notificazione; la notificazione va fatta simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.
2. La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d'orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione; nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.
3. Qualora l'altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ne avrà ricevuta comunicazione.

**Articolo 21** Registrazione presso l'OACI

Il presente Accordo, come anche tutti gli emendamenti successivi, sarà registrato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

**Articolo 22** Entrata in vigore

Il presente Accordo va approvato da ciascuna Parte, secondo le procedure legali, ed entrerà in vigore alla data nella quale l'approvazione sarà stata confermata mediante scambio di note diplomatiche.

*In fede di che*, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bangkok, il 22 novembre 1984, in doppio esemplare, nelle lingue tai, francese e inglese, i tre testi facendo parimente fede. In caso di divergenze, prevale il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Armin Kamer

Per il Governo  
del Regno di Thailandia:  
Siddhi Savetsila

*Allegato***Tavola delle linee****Tavola I**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Thailandia può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Tailandia	Due punti nel subcontinente indiano Due punti in Medio Oriente Due punti in Europa	Un punto in Svizzera	Tre punti

**Tavola II**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Thailandia	Punti oltre la Thailandia
Svizzera	Due punti in Europa Due punti in Medio Oriente Due punti nel subcontinente indiano	Un punto in Thailandia	Tre punti

*Note*

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli purché i servizi convenuti inizino in un punto del territorio della Parte che ha designato l'impresa.
2. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell'altra Parte.
3. Salvo restando il consenso delle autorità aeronautiche dell'altra Parte, l'impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Paraguay concernente il traffico aereo di linea

---

Considerando che la Svizzera e la Repubblica del Paraguay fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Paraguay hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
  - a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e include ogni allegato adottato giusta l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94 purché detti allegati e emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;
  - b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica del Paraguay, la Direzione generale dell'aviazione civile — il Ministero della Difesa — o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  - c. la locuzione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  - d. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d'applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l'emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le remunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposi-

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

zione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

## **Articolo 2** Concessione di diritti

1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio dei servizi aerei internazionali:

- a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
- b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
- c. del diritto d'imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli o merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte;
- d. del diritto d'imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti specificati nell'Allegato sul territorio dell'altra Parte.

3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra, mediante remunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l'impresa designata da una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte si adopererà per facilitare il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

## **Articolo 3** Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata:



- a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa;
  - b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  - c. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.
5. Nessuna delle Parti ha il diritto di limitare unilateralmente l'esercizio dell'impresa designata dall'altra Parte, salve restando le disposizioni del presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

#### **Articolo 4** Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali — come quelli concernenti le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari — sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

#### **Articolo 5** Sicurezza dell'aviazione

Le Parti convengono di aiutarsi reciprocamente il più possibile al fine di prevenire i dirottamenti aerei e i sabotaggi contro gli aeromobili, gli aeroporti e le attrezzature di navigazione aerea, nonché le minacce contro la sicurezza dell'aviazione. Le Parti prenderanno in considerazione le disposizioni di sicurezza stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Ove si verificassero incidenti o minacce di dirottamenti o di sabotaggio contro gli aeromobili, aeroporti o attrezzature di navigazione aerea, le Parti si aiuteranno vicendevolmente facilitando la comunicazione dei provvedimenti volti a porre fine rapidamente e in modo decisivo a detti incidenti o minacce. Ciascuna Parte accoglierà favorevolmente ogni richiesta dell'altra Parte volta a prendere provvedimenti speciali di sicurezza per i suoi aeromobili o i suoi passeggeri per fronteggiare una particolare minaccia.

#### **Articolo 6** Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio all'impresa designata dall'altra la necessaria autorizzazione d'esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra provi d'essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengano alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini.
5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può in ogni momento esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del presente Accordo.

#### **Articolo 7** Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dell'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se:
  - a. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini, o se
  - b. l'impresa ha inosservato o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  - c. l'impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

#### **Articolo 8** Riconoscimento di certificati e licenze

1. I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra durante la loro validità.
2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

**Articolo 9** Esonero di dazi e tasse

1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni tributo o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Sono parimenti esenti da questi tributi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l'impresa designata da una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell'altra Parte, di oggetti specificati nei capoversi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta o dette imprese beneficino anche di dette esenzioni dell'altra Parte.

**Articolo 10** Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono al massimo sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da tasse e tributi, compresi i dazi.

**Articolo 11** Tasse d'utilizzazione

1. Ciascuna Parte si sforzerà di fare in modo che le tasse d'utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all'impresa designata dall'altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fonderanno su principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all'impresa designata dall'altra, non dovranno risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

#### **Articolo 12** Attività commerciali

1. L'impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell'altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

2. Per l'attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Gli enti competenti di ciascuna Parte accordano l'appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell'impresa designata dall'altra Parte.

3. In particolare, ciascuna Parte accorda all'impresa designata dell'altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all'arbitrio dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ogni impresa ha il diritto di vendere tali titoli di trasporto e qualsiasi persona sarà libera di acquistarli in divise del medesimo territorio o in quelle liberamente convertibili di altri Paesi.

#### **Articolo 13** Convenzione e trasferimenti degli introiti

Ciascuna impresa designata avrà il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, giusta le leggi e i regolamenti in vigore, le eccedenze d'introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

#### **Articolo 14** Tariffe

1. Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell'altra Parte sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d'esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale che formula proposte in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro trenta giorni dalla data di sottomissione, le tariffe sono considerate approvate.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche si sforzeranno di allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati cominceranno entro trenta giorni a contare dal momento in cui sarà manifesto che le imprese designate non possono giungere a un'intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno notificato alle autorità aeronautiche dell'altra la loro non approvazione delle tariffe.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell'articolo 18 del presente Accordo.

6. Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 18 del presente Accordo, saranno fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

7. Le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e approvate dalle autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a qualsiasi riduzione, direttamente o indirettamente.

#### **Articolo 15** Approvazione degli orari

1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra. Lo stesso disciplinamento s'applica a qualsiasi successiva modificazione d'orario.

2. Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte deve chiedere l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra. Di regola, l'istanza è presentata almeno tre giorni feriali prima dell'inizio del volo.

#### **Articolo 16** Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

#### **Articolo 17** Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni su ogni problema relativo al presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

#### **Articolo 18** Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo, che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta a domanda di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

2. In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro; i due arbitri coopteranno un presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha proposto la composizione arbitrale della controversia i due arbitri non sono stati designati, o se, nel corso del mese successivo, gli arbitri non hanno designato il presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura e deciderà la ripartizione delle spese da essa risultanti.
4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa secondo il presente articolo.

#### **Articolo 19** Modificazioni

1. Se una delle Parti giudica necessario modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modificazione, convenuta tra le Parti, sarà applicata provvisoriamente dal giorno della firma. Essa entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali.
2. L'Allegato potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno della firma e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, alla quale ciascuna delle Parti diverrebbe legata, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

#### **Articolo 20** Disdetta

1. Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, disdire il presente Accordo mediante notificazione; la notificazione va fatta simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.
2. La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d'orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.
3. Qualora l'altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ne avrà ricevuta comunicazione.

#### **Articolo 21** Registrazione presso l'OACI

Il presente Accordo, come anche tutti gli emendamenti successivi, sarà registrato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

**Articolo 22** Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

*In fede di che*, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Asuncion, il 15 giugno 1986, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnola, i due testi facendo parimente fede.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Louis Allenbach

Per il Governo  
della Repubblica del Paraguay:  
Carlos Augusto Saladivar  
Caspar Germàn Martinez

*Allegato***Tavola delle linee****Tavola I**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica del Paraguay può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti nel Paraguay	Punti oltre il Paraguay
Punti in Svizzera	—	Asunción o Ciudad Presidente Stroessner	—

**Tavola II**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Punti in Paraguay	—	Zurigo o Ginevra o Basilea	—

**Note**

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.
2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine in cui sono enumerati, a condizione che il servizio sia esercitato su una linea in certa misura diretta.
3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell'altra Parte.
4. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.



# **Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Bahrein concernente il traffico aereo di linea**

---

Considerando che la Svizzera e lo Stato del Bahrein fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari, il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato di Bahrein hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1 · Definizioni**

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
  - a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94 purché detti allegati e emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;
  - b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per il Bahrein, la Direzione dell'aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  - c. la locuzione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 5 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  - d. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d'applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l'emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le remunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

**Articolo 2** Concessione di diritti

1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio dei servizi aerei internazionali:

- a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
- b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
- c. del diritto d'imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli o merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte;
- d. del diritto d'imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti specificati nell'Allegato sul territorio dell'altra Parte.

3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra, mediante remunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l'impresa designata da una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte si adopererà per facilitare il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

**Articolo 3** Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata:

- a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa;

## Traffico aereo di linea

---

- b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  - c. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.
5. Nessuna delle Parti ha il diritto di limitare unilateralmente l'esercizio dell'impresa designata dall'altra Parte, salve restando le disposizioni del presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

### Articolo 4 Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali — come quelli concernenti le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari — sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell'altra parte quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

### Articolo 5 Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.
2. Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio all'impresa designata dall'altra la necessaria autorizzazione d'esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra provi d'essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengano alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini.
5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può in ogni momento esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.

**Articolo 6** Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dell'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se:

- a. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini, o se
- b. l'impresa ha inosservato o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
- c. l'impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

**Articolo 7** Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra durante la loro validità se le condizioni del rilascio o della convalida dei suelencati documenti risultano equivalenti o superiori alle norme minime che potessero essere via via sancite, giusta la Convenzione.

**Articolo 8** Esonero di dazi e tasse

1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni tributo o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Sono parimenti esenti da questi tributi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l'impresa designata da una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell'altra Parte, di oggetti specificati nei capoversi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta o dette imprese beneficino anche di dette esenzioni dell'altra Parte.

#### **Articolo 9** Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono al massimo sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da tasse e tributi, compresi i dazi.

#### **Articolo 10** Tasse d'utilizzazione

1. Ciascuna Parte si sforzerà di fare in modo che le tasse d'utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all'impresa designata dall'altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fonderanno su principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all'impresa designata dall'altra, non dovranno risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

#### **Articolo 11** Attività commerciali

1. L'impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell'altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

2. Per l'attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano l'appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell'impresa designata dall'altra Parte.

3. In particolare, ciascuna Parte accorda all'impresa designata dell'altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all'arbitrio dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti.

**Articolo 12** Convenzione e trasferimenti degli introiti

Ciascuna impresa designata avrà il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al saggio ufficiale, le eccedenze d'introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

**Articolo 13** Tariffe

1. Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell'altra Parte sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d'esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale che formula proposte in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro trenta giorni dalla data di sottomissione, le tariffe sono considerate approvate.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche si sforzeranno di allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati cominceranno entro trenta giorni a contare dal momento in cui sarà manifesto che le imprese designate non possono giungere a un'intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno notificato alle autorità aeronautiche dell'altra la loro non approvazione delle tariffe.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell'articolo 17 del presente Accordo.

6. Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 17 del presente Accordo, saranno fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

7. Le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a qualsiasi riduzione, direttamente o indirettamente.

**Articolo 14** Approvazione degli orari

1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra. Lo stesso disciplinamento s'applica a qualsiasi successiva modificazione d'orario.
2. Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte deve chiedere l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra. Di regola, l'istanza è presentata almeno tre giorni feriali prima dell'inizio del volo.

**Articolo 15** Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

**Articolo 16** Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni su ogni problema relativo al presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

**Articolo 17** Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo, che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta a domanda di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.
2. In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro; i due arbitri coopteranno un presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha proposto la composizione arbitrale della controversia i due arbitri non sono stati designati, o se, nel corso del mese successivo, gli arbitri non hanno designato il presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura e deciderà la ripartizione delle spese da essa risultanti.
4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa secondo il presente articolo.

**Articolo 18** Modificazioni

1. Se una delle Parti giudica necessario modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modificazione, convenuta tra le Parti, sarà applicata provvisoriamente dal giorno della firma. Essa entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali.

2. L'Allegato potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno della firma e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.

3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, alla quale ciascuna delle Parti diverrebbe legata, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

#### **Articolo 19** Disdetta

1. Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, disdire il presente Accordo mediante notificazione; la notificazione va fatta simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

2. La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d'orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

3. Qualora l'altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ne avrà ricevuta comunicazione.

#### **Articolo 20** Registrazione presso l'OACI

Il presente Accordo, come anche tutti gli emendamenti successivi, sarà registrato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

#### **Articolo 21** Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

*In fede di che*, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Manama, il 4 febbraio 1986, in doppio esemplare, in lingua francese e inglese, i due testi facendo parimente fede.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Harald Borner

Per il  
Governo del Bahrein:  
Sheikh Hamad Abdulla Al Khalifa



*Allegato*

**Tavola delle linee**

**Tavola I**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Bahrein	Punti oltre il Bahrein
Svizzera	Vienna Atene Istanbul Nicosia/Larnaca Il Cairo Beirut Damasco Amman Bagdad Kuwait Gedda Riyad Dhahran	Bahrein	Abu Dhabi Dubai Sharja Maskat Karachi Bombay Delhi Colombo Kuala Lumpur Singapore Giacarta Bangkok Manila Hongkong Seul Tokyo

**Tavola II**

Linee sulle quali l'impresa designata dal Bahrein può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti nella Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Bahrein	Atene Il Cairo Amman Damasco Bagdad Istanbul Nicosia/Larnaca Beirut Roma Kuweit Vienna	Ginevra o Zurigo o Basilea	Parigi Nizza Londra Manchester Birmingham Francoforte Monaco Bruxelles Amsterdam Stoccolma Copenaghen Oslo Helsinki

*Note*

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.
2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine in cui sono enumerati, a condizione che il servizio sia esercitato su una linea in certa misura diretta.
3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell'altra Parte.

# **Accordo tra il Consiglio federale Svizzero e il Governo della Repubblica Socialista d'Albania concernente i trasporti aerei civili**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

e

*il Governo della Repubblica popolare socialista d'Albania,  
denominati dappresso «le Parti»,*

onde organizzare i trasporti aerei civili tra e oltre i rispettivi territori,  
hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1** Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
  - a. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica popolare socialista d'Albania, il Ministero delle comunicazioni, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  - b. la locuzione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  - c. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d'applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l'emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le remunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
  - d. il termine «territorio» indica il suolo, le acque territoriali e quelle interne e lo spazio aereo sovrastante dette aree, sottoposti alla sovranità statale.
2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

## **Articolo 2** Concessione di diritti

1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

2. Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio dei servizi aerei internazionali:
  - a. del diritto di fare scali d'emergenza sul territorio dell'altra Parte, come anche scali non commerciali, riservata l'approvazione delle competenti autorità di quest'altra Parte;
  - b. del diritto d'imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli o merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte;
  - c. del diritto d'imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti specificati nell'Allegato sul territorio dell'altra Parte.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra, mediante remunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

### Articolo 3 Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.
2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.
3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.
4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e i territori di Paesi terzi potrà essere esercitato alla condizione che la capacità sia adeguata:
  - a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa;
  - b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  - c. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.
5. Nessuna delle Parti ha il diritto di limitare unilateralmente l'esercizio dell'impresa designata dall'altra Parte, salvi restando i disposti del presente Accordo.

### Articolo 4 Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, sono applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'en-

trata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

3. Nessuna Parte è facoltata ad accordare un trattamento preferenziale ad imprese aeree di Paesi terzi.

#### **Articolo 5** Sicurezza della navigazione aerea

Le Parti convengono di aiutarsi quanto possibile per prevenire i dirottamenti nelle linee indicate, i sabotaggi contro aeromobili, aeroporti e impianti di navigazione aerea, nonché le minacce contro la sicurezza delle medesime. In caso di incidenti o di minacce di dirottamenti o di sabotaggi d'aeromobili, aeroporti o impianti di navigazione, le Parti si presteranno mutua assistenza facilitando la comunicazione dei provvedimenti volti a por fine, in modo rapido e sicuro, a detti incidenti e minacce.

#### **Articolo 6** Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio all'impresa designata dall'altra la necessaria autorizzazione d'esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra provi d'essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengano alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini.

5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può in ogni momento esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del presente Accordo.

#### **Articolo 7** Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dell'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se:

- a. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini, o se
  - b. l'impresa ha inosservato o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  - c. l'impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

### **Articolo 8** Riconoscimento di certificati e licenze

1. I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra durante la loro validità.
2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

### **Articolo 9** Marche di nazionalità e d'immatricolazione

*Gli aeromobili delle imprese designate, allorché sorvolano il territorio dell'altra Parte, devono portare le marche di nazionalità e d'immatricolazione loro assegnate per i voli internazionali.*

### **Articolo 10** Documenti di bordo

Gli aeromobili delle imprese designate impiegati sulle linee indicate dovranno recare a bordo i documenti seguenti:

- a. certificato d'immatricolazione;
- b. certificato di navigabilità;
- c. libro di rotta;
- d. licenza radio dell'aeromobile;
- e. licenze o certificati per ogni membro dell'equipaggio;
- f. elenco dei passeggeri coi punti di partenza e destinazione;
- g. progetto delle merci e della posta;
- h. dichiarazione generale;
- i. altri documenti previsti da leggi e regolamenti di ciascuna Parte e tempestivamente notificati all'altra.

### **Articolo 11** Aeroporti di soccorso e servizi ausiliari

Ciascuna Parte designerà, in quanto possibile, uno o più aeroporti d'emergenza sul proprio territorio, a disposizione dell'impresa designata dall'altra Parte,

per l'esercizio sicuro delle linee indicate e fornirà, nel proprio territorio, a dette imprese i servizi di comunicazione, navigazione, meteorologia, nonché gli altri servizi ausiliari richiesti dall'esercizio dei servizi convenuti.

### **Articolo 12** Aeromobili in stato d'emergenza

Ciascuna Parte si obbliga a fornire l'assistenza, che riterrà possibile, agli aeromobili dell'altra Parte adibiti ai servizi convenuti, in caso d'emergenza o infortunio nel suo territorio, come lo farebbe per i propri aeromobili. Ciascuna Parte darà, alle competenti autorità, le necessarie istruzioni volte ad:

- a. informare senz'indugio dell'infortunio l'altra Parte;
- b. avviare immediatamente un'operazione di ricerca e salvataggio;
- c. apportare assistenza e soccorso ai passeggeri e all'equipaggio;
- d. prendere le debite misure di sicurezza per l'aeromobile e il suo contenuto;
- e. condurre un'inchiesta sull'infortunio;
- f. consentire ai rappresentanti e periti dell'altra Parte d'accedere all'aeromobile e di assistere, come osservatori, all'inchiesta in loco;
- g. sbloccare l'aeromobile e il suo contenuto non appena cessino d'essere necessari per l'inchiesta;
- h. comunicare per scritto all'altra Parte le risultanze dell'inchiesta.

### **Articolo 13** Esonero di dazi e tasse

1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni tributo o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Sono parimenti esenti da questi tributi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il con-

senso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l'impresa designata da una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell'altra Parte, di oggetti specificati nei capoversi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta o dette imprese beneficino anche di dette esenzioni dell'altra Parte.

#### **Articolo 14** Contribuzioni e tasse d'utilizzazione

1. Ciascuna Parte si sforzerà di fare in modo che le contribuzioni e le tasse d'utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all'impresa designata dall'altra Parte, siano eque e ragionevoli.

2. Le contribuzioni e le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all'impresa designata dall'altra, non dovranno risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili dei Paesi terzi, giusta i vigenti regolamenti.

#### **Articolo 15** Rappresentanze

1. L'impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell'altra Parte rappresentanze adeguate. L'entità del personale verrà determinata mediante intesa specifica tra le competenti autorità delle Parti.

2. Le competenti autorità delle Parti accorderanno, giusta il principio di reciprocità, l'appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell'impresa designata dall'altra Parte.

#### **Articolo 16** Convenzione e trasferimenti degli introiti

Ciascuna impresa designata avrà il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al saggio ufficiale, le eccedenze d'introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali ecc. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

#### **Articolo 17** Tariffe

1. Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell'altra Parte sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d'esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti. Le imprese de-



signate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura d'allestimento delle tariffe invalsa nella prassi internazionale.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro trenta giorni dalla data di sottomissione, le tariffe sono considerate approvate.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche si sforzeranno di allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati cominceranno entro trenta giorni a contare dal momento in cui sarà manifesto che le imprese designate non possono giungere a un'intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno notificato alle autorità aeronautiche dell'altra la loro non approvazione delle tariffe.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell'articolo 20 del presente Accordo.

6. Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 20 del presente Accordo, saranno fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

7. Le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle Parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a qualsiasi riduzione, direttamente o indirettamente.

#### **Articolo 18** Approvazione degli orari

1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra. Lo stesso disciplinamento s'applica a qualsiasi successiva modificazione d'orario.

2. Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte deve chiedere l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra. Di regola, l'istanza è presentata almeno due giorni feriali prima dell'inizio del volo.

#### **Articolo 19** Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni su ogni problema relativo al presente Accordo. Dette consultazioni devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

**Articolo 20** Composizione della controversia

Le due Parti assicureranno una corretta applicazione del presente Accordo, in spirito di stretta collaborazione e di mutuo appoggio. Qualora insorga una controversia nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo, le autorità aeronautiche delle due Parti provvederanno a comporla mediante consultazioni; ove non giungessero ad un'intesa, toccherà alle Parti stesse comporre la controversia in via diplomatica.

**Articolo 21** Modificazioni

1. Se una delle Parti giudica necessario modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modificazione, convenuta tra le Parti, sarà applicata provvisoriamente dal giorno della firma. Essa entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali.

2. L'Allegato potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno della firma e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.

**Articolo 22** Disposto generale

Tutte le questioni tecniche, segnatamente quelle concernenti l'esecuzione e la sicurezza dei voli, non regolate dal presente Accordo ricadono nella competenza delle autorità aeronautiche delle Parti.

**Articolo 23** Disdetta

1. Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, notificare, per via diplomatica, all'altra Parte, la propria decisione di por fine al presente Accordo.

2. La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d'orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

**Articolo 24** Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

*In fede di che*, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana, il 14 marzo 1986, in doppio esemplare, in lingua francese e albanese, i due testi facendo parimenti fede.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

Ernst Aebi

Per il Governo  
della Repubblica popolare socialista  
d'Albania:

Leonard Zisi

*Allegato***Tavola delle linee****Tavola I**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Confederazione Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Albania	Punti oltre l'Albania
Punti in Svizzera	—	Tirana	—

**Tavola II**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica popolare socialista d'Albania può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Punti in Albania	—	Un punto in Svizzera	—

*Note*

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.
2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine in cui sono enumerati, a condizione che il servizio sia esercitato su una linea in certa misura diretta.
3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell'altra Parte.